



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

---

## ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 107 DEL 24-11-2022

**Oggetto: ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA EDILIZIA - RIFERIMENTO C.I.L.A. PROT. 22021/2022**

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di novembre, il Responsabile del servizio **SANTACROCE GIUSEPPE**

### ORDINA

VISTO il verbale prot. n. 22023/R.G. del 10.10.2022, con il quale il Corpo di Polizia Municipale ha accertato alle ore 10:30 del 10.10.2022 in viale Aldo Moro (caffetteria Basile), con il quale è stata rilevata la costruzione di un muro di forati e malta cementizia di ml 3,00 per una altezza di ml 1,20 circa ed effettuate riprese fotografiche;

VISTA la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) presentata in data 10.10.2022 al prot. 22021 (ore 13:01), con la quale il progettista assevera e dichiara che la comunicazione riguarda lavori che rientrano nella tipologia di "manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 e art. 3, comma 2 lettera a) della L.R. 16/2016;

VISTA la nota prot. 22976 del 18/10.2022, con la quale l'U.T.C. – Settore 7- Urbanistica, del Comune di Rosolini, il cui contenuto è da intendersi qui riportato ed in quanto noto al richiedente;

CONSIDERATO che:

- si è proceduto alla suddivisione di bene comune non censibile ed atteso che la divisione (frazionamento) di un subalterno avente tale natura deve avvenire con il consenso delle parti annotate nel prospetto "soggetti coinvolti" di cui alla predetta C.I.L.A. ammissibile a condizione che l'intervento non modifichi la volumetria complessiva dell'edificio o dei prospetti;
- la natura dell'intervento ha comportato il frazionamento e quindi la modifica, in incremento, di unità immobiliari oltre che modifica al prospetto su via Aldo Moro;
- l'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016, espressamente dispone che "La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a

1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”.

- la comunicazione non sia avvenuta spontaneamente, ma indotta dall'accertamento dei Vigili Urbani; di € 1.000,00;

RILEVATO che:

- trattasi di violazione di cui all'art. 37 del T.U. sull'Edilizia approvato con D.P.R. 06/6/2001, n. 380, come recepito in Sicilia dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.;

- la responsabilità della violazione è da scriversi ai GALAZZO SEBASTIANO, nato a Rosolini il 25.01.1964 e residente a Rosolini nella via Giulio Cesare n. 69, in qualità di proprietario non avente titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari e di altri diritti reali o obbligatori, giusta dichiarazione resa al punto a.2 della C.I.L.A. registrata al n. 376/2022, in quanto il medesimo faceva eseguire opere edili soggette a S.C.I.A. iniziando i lavori in assenza della presentazione della predetta comunicazione;

- con nota di riscontro del 18.10.2022, è stata comunicata l'inefficacia della Comunicazione (CILA) prot. 2221/2020, nelle more della integrazione richiesta, fra cui il versamento della sanzione prevista all'art. 5, comma 5 della L.R. 16/2016, assegnando il termine di giorni sei (6);

- il Responsabile della violazione, ad oggi, non ha ottemperato alla corresponsione della sanzione prevista all'art. 5, comma 5, della L.r. 16/2016 o alternativamente alla demolizione del manufatto qui descritto;

Preso atto che l'interessato non ha prodotto scritti difensivi e/o documenti integrativi;

CONSIDERATO che l'accertamento risulta adeguatamente fondato nei presupposti di fatto e di

diritto, e rilevata la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Visti gli artt. 22, 23 e 37 del T.U. sull'Edilizia approvato con D.P.R. 06/6/2001, n. 380;

Visto il R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

#### ORDINA

a GALAZZO SEBASTIANO, nato a Rosolini il 25.01.1964 e residente a Rosolini nella via Giulio Cesare n. 69, il pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00), quale sanzione prevista al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 16/08/2016 n. 16;

#### INGIUNGE

al medesimo di versare, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza ingiuntiva la somma di € 1.000,00 (mille) per sanzione amministrativa ex art. 5, comma 5, L.R. 16/2016;

Il pagamento della somma complessiva suddetta dovrà avvenire mediante versamento sul c.c.p. n. 11568961, intestato a Comune di Rosolini - Tesoreria Comunale o bonifico al seguente IBAN: IT71G087138477000000001015, riportando come causale gli estremi del presente atto.

#### DISPONE

L'Ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento al sopra nominato presso il proprio domicilio;

#### FA PRESENTE

Avverso il presente provvedimento ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione, al T.A.R. Sicilia ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero, in via alternativa, entro 120

giorni dalla notificazione, al Presidente della Regione Siciliana nei termini e nelle forme fissate dalla legge.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procederà alla riscossione coattiva con la procedura di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

#### SI INFORMA

Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e dell'art. 3 della L. R. 30/04/1991 n° 10 che :

- Responsabile del Procedimento è il geom. Adamo Marco;
- Ufficio competente 7° Settore Urbanistica, via Sipione n. 79;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SANTACROCE GIUSEPPE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-11-2022 al 09-12-2022

Lì 24-11-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SANTACROCE GIUSEPPE